4. ATTO PROVENIENZA TERRENO



NOTAIO

COPIA DELL'ATTO

DI


COMPRAVENDITA DI TERRENO

in data 1 GIUGNO 1993

rep. 11:092

Parte Acquirente:

Parte Alienante:



- 2 -

spettanti a terzi ed altri oneri comunque pregiudizievoli. La Parte Alienante presta piena e completa garanzia per l'evizione da chiunque ed a qualunque titolo esercitata. La Parte Acquirente viene immessa da oggi nel possesso giuridico e materiale dell'immobile sopra descritto, con immediata decorrenza di redditi ed oneri ad esso dipendenti.

* * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge 28 f.ebbraio 1985 n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Parte Alienante ha prodotto il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno in oggetto, rilasciato dal Sindaco del Comune di Vaprio d'Adda in data 14 maggio 1993 e che si allega al presente atto sub "A".

La Parte Alienante dichiara altresi che non sono intervenute, successivamente al rilascio del certificato suddetto, modificazioni degli strumenti urbanistici.

PROVENIENZA:

Il decritto immobile pervenne alla Parte Alienante:

- quanto alla quota di 1/2 per successione legittima al proprio padre che era nato a Vaprio d'Adda il 15 luglio 1906, era in vita residente in Milano ed è deceduto a Bollate il 4 marzo 1984, giusta dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Milano il 23 luglio 1984 al n. 5576 e trascritta nei RR.II. di Milano 2º con nota in data 15 novembre 1986 ai nn. 74282/53421;

- quanto alla resi<u>dua qu</u>ota di 1/2 per successione legittima alla propria madre d'Adda il 28 giugno 1909, era in vita residente in Milano ed è deceduta a Spirano il 24 novembre 1984, giusta dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Milano i'l 15 maggio 1985 al n. 3505 e trascritta nei RR.II. di Milano 2° con nota in data 5 marzo 1988 ai nn. 19356/14340.

PREZZO - IPOTECHE - SPESE - REGISTRO

Il prezzo è stato convenuto in Lire 220.000.000= (lire duecentoventimilioni=).

La Parte Alienante dichiara di aver già ricevuto la detta somma prima e fuori di questo atto con la firma del quale rilascia ampia e liberatoria quietanza di-saldo, non pretendendo altro e rinunciando all'ipoteca legale.

Spese e conseguenti del presente Atto, esclusa l'I.N.V.I.M., sono as<u>sunte dalla Parte Acquirente</u>.

Firmato

Firmato

Repertorio N. 11.092

REPUBBILICA ITALIANA

Certifico io sottoscritto Dott. Notaio in Trezzo sull'Adda, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese che, senza assistenza dei testi per concorde rinuncia fattavi dai comparenti col mio consenso, hanno qui sopra ed a

Mc g n m T

cgine dell'altro foglio apposto in mia presenza le loro sottoscrizioni i sottoindicati, della cui identita' personale e poteri di firma, io Notaio sono certo: (all'anagrafe nato a Milano il giorno 14 maggio 1941 e ivi residente in , libero professionista; nato a Trezzano Rosa (MI) il 17 novembre 1950, residente a imprenditore. Trezzo sull'Adda, uno giugno millenovecentonovantatre. notaio (sigillo). Firmato

a

ta

di


ire


tta rilen-

.M.,

ELLA, cetti e Vauncia . ed a

5. VISURAAPE





6. EVIDENZE CIRCA ESISTENZA CONTRATTI LOCAZIONE AdE



Giuliana Roccaro Pec

OGGETTO: Verifica contratti di locazione - Procedura Fallimentare RG. 223/2023 Tribunale di Milano.

Gentile ing. Roccaro,

con riferimento alla sua richiesta in oggetto, pervenuta con prot. 18039 ed integrata con prot. 40624, riguardante l'esecuzione immobiliare RG n. 223/2023, avviata presso il Tribunale Civile e Penale di Milano - Sez. Fallimenti, in relazione a -- Le comunico che, a

nome dei soggetti indicati, a decorrere dal 2011 ad oggi, non risultano registrati contratti di locazione nei quali figurino gli immobili indicati nella richiesta.

Distinti saluti.

Il Capo Team (firmato digitalmente) *

(*) Firma su delega della Direttrice provinciale Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

7. SPESE CONDOMINIALI

Da:

Oggetto: R: Richiesta prospetto spese condominiali appartamenti Residenza Vecchia Vaprio Procedura LG Tribunale di Milano



Data: 28 febbraio 2024, 12:40
A: Giuliana Roccar

Buongiorno

di seguito i dati richiesti, fino alla data odierna:

Appartamento sub 11 e box sub 36 (totale spese annue €. 750,00 e 90,00€. Circa all'anno) Appartamento sub 12 e box sub 40 (spese annue €. 230 e 30 circa all'anno) Box sub 38 (spese annue circa 50€.)
Box sub 48 (spese annue circa 60 annue)

- Prospetto spese ordinarie annue
- Prospetto spese straordinarie annue deliberate (al momento non ci sono spese straordinarie deliberate in corso)
- Eventuali spese non pagate negli ultimi due anni per ciascun immobile come indicato sopra (alleghiamo prospetto)

Spese 2022/2023 non pagate per €.

sub 11 €. 1.268,80 box sub 36 €. 242,58 sub 12 €. 122,36 box sub 40 €. 4.49 Box sub 38 €. 2.51 Box sub 48 €. 23,94

Spese 2021/2022 non pagate per €.

 sub 11
 €. 1.436,90

 box sub 36
 €. 392,33

 sub 12
 €. 268,29

 box sub 40
 €. 13.00

 Box sub 38
 €. 8,14

 Box sub 48
 €. 0

- Totale spese non pagate ad oggi per ciascun immobile come indicato sopra

 sub 11
 €. 1.495,85

 box sub 36
 €. 479,75

 sub 12
 €. 122,36

 box sub 40
 €. 293,85

 Box sub 38
 €. 6,15

 Box sub 48
 €. 70,40

cordiali saluti



Professione esercitata ai sensi della Legge 14/01/2013 n.4 (G.U. n.22 del 26/01/2013)

RESTA SEMPRE ATTIVO IL NUMERO DI REPERIBILITA' H24 PER <u>EMERGENZE</u> (SOLO PER INTERVENTI E RICHIESTE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE) - N. 3487473668.

Perito: Ing. Giuliana Roccaro

19 di 27

Da:

Inviato: mercoledì 28 febbraio 2024 11:59

A:

Oggetto: Re: Richiesta prospetto spese condominiali appartamenti Residenza

Vecchia Vaprio Procedura LG Tribunale di Milano

Priorità: Alta

Buon giorno

Faccio presente di non aver ricevuto alcun aggiornamento ad oggi.

Come già specificato, il termine di scadenza per la consegna della relazione è oggi, mi vedo quindi costretta a segnalare la circostanza nell'elaborato peritale, rimandando quindi la verifica direttamente in capo a voi.

Cordialmente

Ing. Giuliana Roccaro
Valutatore Immobiliare Certificato
CTU presso Tribunale di Milano
Mobile

× STC

8. PROTOCOLLO PRATICHE EDILIZIE E COPERTINA CONVENZIONI UR-BANISTICHE 2006 E 2009



Comune di Vaprio d'Adda Provincia di Milano C.A.P. 20069

REPUBBLICA ITALIAN

COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

CONVENZIONE URBANISTICA PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 9 C1-23N.P. VIA MILANO, DENOMINATO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.06.2006 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22.12.2006.

SCRITTURA PUBBLICA AMM.VA REP. 4489 IN DATA 11.06.2007 Il giorno undici, del mese di giugno, dell'anno DUEMILASETTE, nella sede municipale di questo Comune, davanti a me, dott.ssa

Segretario Generale del Comune di Vaprio d'Adda (Milano) abilitato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 comma 4, lett. c) D. Lgs. 267/2000, si è costituito il Signor:

nato a Bergamo (BG) il 25.06.1968, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata ed Urbanistica - Commercio, che qui interviene in nome e per conto del Comune di Vaprio d'Adda, Codice fiscale 03614850158, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 107, commi 2 e 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con decreto sindacale n. 6 del 04.01.2007, ai sensi dell'articolo 50 del citato Decreto Legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Comune", da una parte;

e i Signori:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sett. Edilizia Privata ed Urbanistica

1

-		
	Repertorio N. 72.135 Raccolta N. 17.888	NOTAIO
	ATTO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO	T- COLON
	DI LOTTIZZAZIONE "P.L. 9C1 - LA NOVELLA" IN VAPRIO D'ADDA E CESSIONE DI AREE	
	REPUBBLICA ITALIANA	UFFICIO DELLE ENTRATE - G O R G O N Z O L A
	Il tre giugno duemilanove (03.06.2009).	REGISTRATO IL 16/6/ 2005
	In nel mio studio in Notaio in	N. 2418 SERIE IT
	Trezzo sull'Adda, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili	
	Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,	con €33.6.00
	nato a Masate il 15 giugno 1948, domiciliato	DI CUI €
	per la carica in	PER TRASCR. E CATASTO
	presso la Casa Comunale, che interviene non in proprio, ma	BOLLO € 2300
	quale responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanisti- ca-Commercio del	
	COMUNE DI VAPRIO D'ADDA	
	c.f. tale nominato con Decreto Sindacale n. 6	
	del 14 gennaio 2009, a quanto infra autorizzato in forza di delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20 aprile 2009, ese-	TRASCRITTO
	cutiva ai sensi di legge, che, in copia autentica, si allega	LOD. CONA.
	sub "A", d'ora in avanti, per brevità, "Comune",	A HIZ
	nato a Vimercate (MI) il 29 ottobre 1972,	111/1/06/2009
	residente a, c.f.	N. 72319 ORD.
	coniugato in regime di separazione dei beni;	
	2) , con sede in	N. 43649 PART.
	capitale sociale Euro 40.000,00, versato per	ESATTE
	Euro 10.000,00, codice fiscale, partita IVA e numero di i- scrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo:	£20300
	società di diritto italiano costituita in Italia il 29 genna-	200700
	io 2007, iscritta al R.E.A di Bergamo al n. a que-	
	st'Atto legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico nato a Treviglio (BG) il 12 aprile 1967, re-	
	sidente a munito degli	
	occorrenti poteri per quanto infra in forza del vigente sta-	
	tuto sociale; 3) con sede in	
	codice fisca-	
	le, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Im-	
	prese di Milano: iscritta al R.E.A. di Milano al n. società di diritto italiano costituita in Ita-	
	lia il 12 ottobre 1982, iscritta all'Albo delle Cooperativa a	
	Mutualità prevalente, categoria Cooperative Edilizie di Abi-	90
	tazione al n. a quest'Atto legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere	
	delegato signor nato a Vaprio d'Adda (MI) il	
	9 luglio 1940, ivi domiciliato in	
	a quanto infra autorizzato in forza di delibera consiliare 1	E SAN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF T

		DIA ,	~ loo/200	9
	Regione Lombardia Comune di Vaprio d'Adda Provincia di Milano Area Tecnica – Sportello Unico edilizia Responsabile del procedimento:		une Vaprio d'A TECNICO	
	DENUNCIA DI INIZIO ATT (articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 d		5.11.56	115
ordina (articolo	ria per interventi di cui alla successiva tabella 22, commi 1 e 2, d.P.R. n. 380 del 2001; articolo 41 leg	В	. 12 del 2005) ⁽¹⁾	
⊠ sostitu	ativa del permesso di costruire per interventi d 22, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380 del 2001; articolo 41 leg	di cui alla si	uccessiva tabella	A
	Al Responsabile dello Sportello Unico per l'ed	lilizia del Co	omune di Vaprio d	l'Adda
l sottoscritt.	nat Ω a TRE via/ piazza	ZZANO ROS	M-FD 11 - 42	1 - 1950
codice fiscale	tel. / fax		per conto:	-
della ditta con sede i che rappre avente titolo al proprietar	in via/p iazz a esenta in qualità di LEGALE RAPPLESEN AN E Ila presentazione della denuncia di inizio attività in quanto io esclusivo	(3)	od, fiscn	
In forza de (5		proprietari e	lencat nell'allegata	tabella C)
individuat a in zona: in zona: in zona no	Ein via/p iazza (NON ANCORA ASSECNATA) mappal numero 253, 2G1, 429, 431, 439, 441 AMBITI OI CONCENTRAZIONE DEUA nello st EDIFICABIUTA IN AREEGIA INSERTEN on pianificata (vincolo decaduto articolo 9 d.P.R. n. 380 d	rumento urbar umento urbar	nistico generale vigen	lassificat te vaguardi a
	essato da alcun piano attuativo vigente Piano di LOTIZAZIONE denominato LA NO con deliberazione C.C. n. (6) 75 del 22 - 7	<u>V∈UA -</u> (12)- (2)a	Nº9 C1-23 K	
non sogge	etto a vincoli a seguent vincol : storico architettonico parte II			29
	☐ idrogeologico R.D. n. 3257 de☐ zona di recupero articolo 27 l☐ fascia rispetto: ☐ stradale ☐ fascia rispetto: ☐ reticolo idr☐ (altro)	egge n. 457 del 🛘 ferroviario 🗀	cimiteriale 🔲	
	COMUNICA			
ovvero presum	o le definizioni individuate nelle seguenti tabelle A e B, l'i	à inizio ai lavo ntervento con	ri di seguito indicati:	
con destinazion	ne urbanistica: Residenziale; Direzionale; Co		Turistico/ricettiva	Agricola; ⁽⁷⁾
E destinazione	d'uso specifica: UNICAMENTE ABITAT		SELQ WHILE	
				1.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano C.A.P. 20069

♦ UFFICIO TECNICO - SEZIONE EDILIZIA PRIVATA ED

Prot. Nº 13712/2014

P.E.

101

Anno

2013

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista l'istanza inoltrata in data 09.08.2013 prot. 9345, intesa ad ottenere il Permesso di Costruire in SANATORIA per: "OPERE INTERNE, LIMITATE MODIFICHE DI FACCIATA E AMPLIAMENTO PIANO SEMINTERRATO"

- Opere eseguite in Via MADRE LAURA BARAGGIA (P.L. "LA NOVELLA") Vaprio d'Adda (MI);
- Estremi Catastali: Foglio n° 8 Mappale 518.
- Visti i disegni ed i tipi allegati alla richiesta stessa;
- Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico;
- Visti i vigenti regolamenti di edilizia e di igiene;
- Visto il T.U. delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con D.P.R. del 06.06.2001 nº 380, come modificato ed integrato dal D.Lgs. del 27.12.2002 nº 301;
- Vista la Legge Regionale del 11.03.2005 n° 12: Legge per il governo del territorio;
- Vista la Legge Urbanistica 17 Agosto 1942, nº 1150, modificata ed integrata con legge 6.06.1967, nº 765;
- Vista la Legge 28 Febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni;
- ♦ Visto il T.U. Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 Luglio 1934, nº 1265 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs del 22.01.2004 n° 42: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- Visto l'Art. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, nº 267;
- II P.G.T. vigente approvato definitivamente con delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 31.07.2007 e successiva variante approvata definitivamente dal Consiglio Comunale con Delibera n° 28 del 29.07.2011 pubblicata sul B.U.R.L. del 14.09.2011;
- Visto il verbale di sopralluogo del 22/07/2014 Prot. n. 8422;
- Visto il pagamento degli oneri concessori dovuti pari ad € <u>27.036,88.= oneri concessori dovuti</u>

RILASCIA IL:

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. alla società:

in qualità di comproprietario nella persona del Sig in qualità di Legale Rappresentante;

per l'esecuzione delle opere richieste con l'istanza in premessa specificata come risultano dagli elaborati progettuali, che si restituiscono vistati, e sotto l'osservanza delle condizioni indicate nel presente permesso di costruire.

RESTANO SALVI ED IMPREGIUDICATI I DIRITTI, AZIONI E RAGIONI CHE COMPETONO TANTO AL COMUNE CHE A TERZI, per effetto di disposizioni di legge, di regolamenti generali o locali, di convenzioni particolari o per altre cause

Il seguente Permesso di Costruire si compone dei seguenti allegati:

Pagina 1 di 2

9. PROVVEDIMENTO CHIUSURA ANTICIPATA PROCEDURA ESECUTIVA 1156/2022 TRIBUNALE DI MILANO

R.G.E. 1156/2022



Tribunale di Milano Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 06/07/2023 alle ore 13.40	0, innanzi al GE dott.ssa	sono comparsi su teams:		
per il creditore procedente dall'avv curatore	l'avv.	oggi sostituito ria di improcedibilità da parte del		
per il creditore intervenuto	, anch	ne in proprio		
Sono altresì presenti:				
71				

- l'esperto già nominato
- il custode già nominato

Il GE, evidenziato preliminarmente che non risultano effettuati i depositi alla scorsa udienza disposti, con ogni probabilità in ragione dell'intervenuto fallimento della società

ritenuto che:

- nell'ambito dei poteri di direzione del processo esecutivo (art. 484 c.p.c.), spetti al Giudice dell'Esecuzione il compito di fornire direttive e di indicare termini per lo svolgimento di un processo esecutivo che si mantenga entro i limiti di ragionevole durata (art. 111 Cost.);
- in assenza di specifica norma, i termini fissati dal Giudice dell'Esecuzione non possano avere natura perentoria, bensì ordinatoria (art. 152 c.p.c.; Cass. 1168/1967);
- tuttavia la fissazione di un termine ordinatorio non renda meno cogente la disposizione, dato che il meccanismo previsto dall'art. 154 c.p.c. per la proroga rende sanzionabile l'eventuale inerzia (che, oltre a porsi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, farebbe assumere al termine la qualità di "termine canzonatorio", secondo una fortunata definizione dottrinale; sugli effetti della scadenza del termine ordinatorio, Cfr. Cass. 1064/2005);
- ritenuto, sotto altro profilo, che l'ordinamento non può tollerare che una parte lasci inutilmente spirare il termine (seppure ordinatorio) senza richiedere proroga e senza provvedere ad attività necessarie alla prosecuzione del processo esecutivo; infatti, fermo restando il principio dell'impulso di parte, il processo non è nella disponibilità assoluta delle parti sia perché l'art. 484 c.p.c. attribuisce al Giudice il compito di provvedere per condurlo ad epilogo, sia perché il principio costituzionale di ragionevole durata del processo presidia interessi collettivi e la sua violazione ha potenziali effetti negativi sull'apparato

giurisdizionale nel suo complesso e sul singolo Giudice tenuto a far rispettare il principio costituzionale;

- rilevato inoltre che anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte stabilito (seppure in fattispecie diverse) il principio secondo cui il processo esecutivo non può rimanere indefinito (Cass. 44/1968; Cass. 2847/2005; Cass. 1531/2003);
- evidenziato da ultimo che i principi sopra indicati sono stati recepiti dalla Suprema Corte:

«L'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o incertezze non sottoposti al giudice dell'esecuzione prima della scadenza di quelli.» (Cass. 21549/2021)

"È inclusa nel potere direttivo ex art. 484 cod. proc. civ. la facoltà del giudice dell'esecuzione di fissare termini alle parti per provvedere agli incombenti necessari alla prosecuzione del processo esecutivo oppure - in base al combinato disposto degli artt. 8 d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 cod. proc. civ. - di indicare una scadenza per approntare la provvista necessaria al compimento di atti indispensabili ad assicurare l'esito fisiologico del processo esecutivo e, cioè, la liquidazione del bene e la ripartizione del ricavato ... Così, mentre l'inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo a estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata, l'inutile spirare del termine ordinatorio (che, in assenza di proroga, determina «gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori», come statuito da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 19/1/2005, Rv. 579172-01, e da Cass.. Sez. 3, Sentenza n. 21549 del 27/7/2021, Rv. 662025 -01) per l'anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dall'art. 18-bis d.P.R. n. 115 del 2002, comporta l'impossibilità per la parte di compiere l'atto indispensabile per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo." (Cass. 8113/2022)

• L'inutile spirare dei termini così fissati - anche se ordinatori, ma, in applicazione della disciplina generale sui termini, non più prorogabili una volta elassi - implica una situazione di impossibilità di raggiungimento dello scopo del processo esecutivo e giustifica, dunque, l'adozione di un provvedimento di improseguibilità della procedura

ritenuto che il mancato deposito dei documenti richiesti alla scorsa udienza entro il termine (già prorogato) non possa essere annoverata tra le fattispecie di inattività descritte nell'art. 630 c.p.c. e che, perciò, non possa farsi luogo ad estinzione (in senso "tecnico") della procedura;

ritenuto che, invece, si sia verificata una delle ipotesi che determinano la chiusura anticipata del processo esecutivo (la "chiusura anticipata" – fattispecie diversa dall'estinzione, che, invece, è tipicamente disciplinata dagli artt. 629-630-631 c.p.c. – è riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e, dopo la riforma del 2006, è espressamente considerata dall'art. 187-bis disp. att. c.p.c.);

ritenuto, conseguentemente, che debba essere dichiarata l'improseguibilità del processo esecutivo;

ritenuto che sia consequenziale all'improseguibilità la liberazione del cespite pignorato dal vincolo imposto col pignoramento;

DICHIARA

La chiusura anticipata del processo di esecuzione forzata

- ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di Milano 2 di procedere alla cancellazione del seguente pignoramento:

Nota di trascrizione

Registro generale n. 164412 Registro particolare n. 111207 Presentazione n. 76 del 21/11/2022

- riserva la liquidazione dei professionisti all'esito del deposito della relativa istanza;
- autorizza la restituzione del titolo esecutivo e del precetto.

Qualora sia già stato aperto un conto corrente intestato alla procedura, il professionista (custode o delegato) provvederà a chiudere detto conto in conformità a quanto indicato dal GE, depositando entro 7 giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento un **rapporto riepilogativo finale delle attività svolte**, allegandovi la prova dei pagamenti compiuti, nonché gli estratti conto bancari.

Qualora, alla scadenza di tale termine, residuino somme che non si riescono a restituire all'avente diritto, il custode informerà immediatamente il GE dei motivi e, su disposizione del GE, provvederà al versamento dell'importo, secondo le forme dei depositi giudiziari presso la Cancelleria.

Il GE dott.ssa

